

Rep. n. \_\_\_\_/\_\_\_\_

**COMUNE DI VIAREGGIO**

**SCHEMA CONTRATTO CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE**

*ex art. 3-bis D.L. n. 351/2001 conv. in L. n. 410/2001*

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_ presso la sede del Comune di Viareggio, avanti a me, Dott. \_\_\_\_\_, Segretario Generale, senza l'assistenza di testimoni, non richiesta dalla legge, dai comparenti né da me \_\_\_\_\_, si sono costituiti i Signori:

- Dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, che interviene al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza del Comune di Viareggio, di seguito anche "Ente";  
- \_\_\_\_\_ (dati dell'aggiudicatario), di seguito "Concessionario".

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e potere di firma io Segretario Generale sono personalmente certo avendone i requisiti di legge, mi chiedono di ricevere il presente atto e di far constatare quanto segue:

**PREMESSO CHE**

- il Comune di Viareggio con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 13 del 27.03.2017, della Giunta Comunale n. 268 del 31.08.2018 e con la determinazione dirigenziale n. XXXX del XX.XX.2018 ha avviato il procedimento per la concessione dell'immobile di proprietà del Comune di Viareggio denominato "ex Caprice", sito in Viareggio, Terrazza della Repubblica;

- la concessione ricade nella disciplina del combinato disposto dell'art. 58, comma 6, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008 e dell'art. 3bis del D.L. n. 351/2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 410/2001;

- il Comune di Viareggio, ha esperito una procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione con concessione di valorizzazione a titolo dell'immobile "ex Caprice", sito in Viareggio, Terrazza della Repubblica, ben inserito nel piano di valorizzazione degli immobili comunali e nel patrimonio disponibile del Comune di Viareggio, come risulta dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 19.03.2018;

- con determinazione n. XXXXX del XX.XX.2018 la suddetta concessione è stata aggiudicata a favore di \_\_\_\_\_;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

i componenti, nelle rispettive qualità, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 – Premesse e allegati**

1. Le premesse e i seguenti allegati formano parte integrante e sostanziale dell'atto medesimo:

1) progetto interventi;

#### **Art. 2 – Oggetto della concessione**

1. Il Comune di Viareggio concede al Concessionario alle condizioni di cui al presente atto e della normativa richiamata, l'Immobile denominato "ex Caprice", per la valorizzazione e l'utilizzazione del medesimo a fini economici, identificato dai seguenti dati catastali: Foglio 1 - particella 19 - categoria D8, iscritto nell'inventario comunale come bene disponibile.

2. L'immobile ricade in area classificata nelle tavole del PRG vigente quale zona PP5

disciplinata, nello specifico, dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano

Particolareggiato dei viali a mare di Viareggio (PP5-F1).

Ai sensi del Codice dei Beni Culturali, l'immobile è posto nella fascia costiera e

quindi in zona di vincolo ambientale paesaggistico sottoposto alle specifiche

disposizioni di tutela contenute nel predetto Codice.

3. Lo scopo della concessione è la valorizzazione dell'Immobile, mediante interventi

di ristrutturazione, per l'utilizzazione del medesimo per lo svolgimento di attività

economiche di ristorante-caffetteria in favore del pubblico degli utenti (attività

principale).

E' comunque consentito, se non prevalente rispetto all'attività principale, l'esercizio

di attività connesse, complementari o accessorie a quella di ristorante-caffetteria,

purchè svolte in favore del pubblico degli utenti (attività marginali).

4. L'immobile viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova in data

odierna.

5. Il Concessionario dichiara di aver eseguito ogni verifica e di aver preso completa

conoscenza dell'Immobile e delle condizioni, anche di manutenzione, del medesimo,

nonché dei luoghi oggetto della concessione.

6. La formale e definitiva consegna dell'Immobile avverrà entro 10 (dieci) giorni

dalla sottoscrizione del presente atto, mediante redazione, in contraddittorio, di

apposito verbale (di seguito "il Verbale di Consegna").

7. Dal momento della consegna e per tutta la durata della presente concessione, il

Concessionario assume la responsabilità di custode del bene. Alla cessazione della

concessione, il Concessionario dovrà restituire l'Immobile, in buono stato di

conservazione e, in ogni caso, idoneo allo svolgimento delle Attività di cui sopra.

### **Art. 3 – Durata della concessione**

1. La concessione ha durata di anni \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto, come da offerta presentata dal Concessionario.

2. Alla scadenza ovvero alla revoca della concessione non spetterà al concessionario nessun compenso, rimborso o indennità per alcun titolo.

3. E' esclusa ogni possibilità di rinnovo automatico del rapporto.

### **Art. 4 – Canone di concessione**

1. Il canone annuo della concessione, come da offerta del Concessionario, è pari ad Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00) oltre IVA di legge.

2. Il Concessionario deve versare il canone, mediante \_\_\_\_\_ . Il versamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione all'Ente entro il 31 agosto di ogni anno.

Durante l'esecuzione dei lavori e comunque per un periodo non superiore a mesi 48 (quarantotto) dalla sottoscrizione del presente contratto di concessione il canone annuo sarà pari al 15% del canone offerto per i primi 12 mesi ed al 25% del canone offerto per i successivi 12 mesi. Resta, comunque, inteso che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga prima della scadenza dei 48 mesi, il canone dovrà essere corrisposto nella misura integrale.

3. Il canone di concessione sarà adeguato annualmente in modo automatico e senza bisogno di richiesta dell'Ente, in misura pari al 100% della variazione accertata dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La variazione Istat verrà determinata con riferimento all'indice mensile del terzo mese

precedente al mese di decorrenza dell'atto. L'eventuale mancata tempestiva richiesta dell'aggiornamento del canone, relativamente alle variazioni dell'indice ISTAT, non esonera il Concessionario dal corrispondere i relativi importi pregressi.

4. Fermo l'adeguamento secondo quanto previsto al precedente punto 3 del presente articolo, il canone di concessione non potrà subire revisioni o riduzioni per qualsivoglia motivo e a qualsivoglia titolo.

5. Il pagamento del canone dovrà effettuarsi secondo le modalità stabilite e non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Concessionario, qualunque ne sia il titolo.

#### **Art. 5 – Modalità e tempi di realizzazione degli interventi**

1. Il Concessionario si obbliga a realizzare, a proprie integrali cura e spese, sotto la propria esclusiva responsabilità e nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni, anche urbanistiche, tutti gli interventi previsti nella proposta progettuale presentata in sede di gara e del progetto presentato successivamente all'aggiudicazione e allegato al presente atto (di seguito gli "Interventi").

2. Il Concessionario assume a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio il conseguimento della eventuale variazione urbanistica, nonché di ogni autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per l'esecuzione degli Interventi (ed eventuali varianti e modifiche) e per l'esercizio delle attività di cui al precedente art.

2, restando in ogni caso inibita al Concessionario la possibilità di iniziare i lavori e/o le predette attività, se non dopo aver conseguito tutte le predette approvazioni e autorizzazioni occorrenti per legge.

3. Il Concessionario si obbliga a richiedere i necessari titoli edilizi per la realizzazione del progetto presentato entro 2 mesi dalla sottoscrizione della

concessione e a dare inizio agli Interventi entro due mesi dal rilascio dei titoli edilizi.

4. Gli Interventi dovranno concludersi entro il \_\_\_\_\_ come indicato nel piano economico finanziario. Eventuali varianti progettuali che si rendessero oggettivamente necessarie in fase di realizzazione degli Interventi, incidendo sul contenuto della concessione, dovranno essere preventivamente approvate dal Comune di Viareggio. Non si considerano necessarie varianti dovute a variazioni delle scelte architettoniche.

5. Il Concessionario si obbliga a dare inizio all'attività commerciale proposta, di cui all'art. 2 del presente contratto, entro 3 mesi dall'ultimazione degli Interventi.

6. Laddove le richiamate autorizzazioni contengano prescrizioni e condizioni atte a limitare o a conformare i caratteri e le modalità di esecuzione degli Interventi, tali prescrizioni dovranno essere rispettate ed attuate dal Concessionario, pena la decadenza dalla concessione.

7. Nell'eventualità che le approvazioni, autorizzazioni, permessi e nulla osta occorrenti per la realizzazione degli Interventi non siano rilasciati in tempo utile alla conclusione degli stessi entro il termine stabilito dal precedente punto 5 del presente articolo per fatto imputabili al Concessionario e/o che gli Interventi non risultino definitivamente realizzati e conclusi entro detto termine, l'Ente avrà titolo a dichiarare la decadenza del Concessionario dalla presente concessione e nulla sarà dovuto al Concessionario, che provvederà a riconsegnare l'Immobile con le modalità indicate al successivo art. 14, libero da persone e cose, e nelle condizioni risultanti dal Verbale di Consegna, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 6.

8. Ove i fatti di cui al precedente punto 7 siano imputabili a fatto e colpa del Concessionario, l'Ente, ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno, avrà

diritto di incamerare la cauzione di cui al successivo art. 12.

9. E' fatto salvo per l'Ente il diritto di pretendere il ripristino dei locali nello stato in cui sono stati consegnati, nell'ipotesi di Interventi eseguiti senza il preventivo consenso o in difformità della proposta progettuale e del progetto qui allegato.

10. Eventuali varianti e modifiche che dovessero rendersi necessarie nella progettazione ed esecuzione degli Interventi, ancorchè autorizzate dal Comune di Viareggio, non daranno diritto ad ottenere variazioni nella durata della concessione e/o nell'ammontare del canone; è fatto salvo il diritto del Concessionario di recedere dal rapporto concessorio.

11. Eseguiti gli Interventi, l'Immobile potrà e dovrà essere utilizzato dal Concessionario, fino alla scadenza e/o cessazione della presente concessione, ai soli fini dello svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2; è precluso l'esercizio di ogni altra attività.

12. Il Concessionario si obbliga ad avvalersi per l'esecuzione degli Interventi esclusivamente di imprese qualificate ai sensi della normativa vigente.

#### **Art. 6 - Responsabilità del Concessionario per e nell'esecuzione degli Interventi**

1. Il Concessionario, manlevando espressamente l'Ente da ogni onere e/o responsabilità al riguardo, si obbliga direttamente e in proprio, a pena di decadenza, ad osservare e/o a far osservare alle imprese esecutrici degli Interventi tutte le norme e le disposizioni vigenti, generali e particolari, comunitarie, nazionali e locali, legislative e regolamentari, in materia di esecuzione e collaudo dei lavori, comprese quelle in materia ambientale e di sicurezza, tenuto conto della situazione dei luoghi interessati dai lavori stessi.

2. Il Comune di Viareggio rimarrà estraneo ad ogni rapporto giuridico e di fatto

intercorrente tra il Concessionario e i terzi a qualsiasi titolo e in particolare ai rapporti con le imprese esecutrici degli Interventi, con obbligo a carico del Concessionario di manlevare e tenere integralmente indenne l'Ente da qualsiasi pretesa e/o richiesta da delle stesse e/o di terzi.

3. Il Concessionario si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilità circa gli eventi dannosi a cose e/o persone che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'esecuzione degli Interventi, rimanendo in ogni caso l'Ente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, con espresso obbligo di manleva da parte del Concessionario stesso.

#### **Art. 7 - Ultimazione degli Interventi e verifica della loro regolarità**

1. Una volta che gli Interventi saranno terminati il Concessionario dovrà inviare al Comune di Viareggio la documentazione attestante l'avvenuta ultimazione degli Interventi e le certificazioni necessarie (es. collaudo statico, agibilità, conformità impiantistica ed energetica). Tutte le responsabilità, gli oneri e i costi connessi ai predetti adempimenti restano ad integrale ed esclusivo carico del Concessionario.

2. Il Comune di Viareggio si riserva l'esame della documentazione di cui al comma precedente, verificando che gli Interventi siano corrispondenti agli elaborati presentati in sede di gara, al progetto qui allegato e alle eventuali varianti approvate. Le operazioni di verifica e il relativo esito finale saranno attestati da apposita documentazione e verbalizzazione ("il Verbale di Verifica").

3. In ogni caso il Concessionario, per le opere realizzate, oltre alla custodia, è tenuto nei confronti dell'Ente alla garanzia e agli obblighi di cui agli articoli 1667, 1668 e 1669 Cod. Civ.

#### **Art. 8 - Acquisizione delle opere realizzate**



1. Alla scadenza o cessazione per qualsiasi motivo della presente concessione l'Ente acquisirà, senza alcun compenso o rimborso, "*ipso iure*" tutte le opere realizzate senza che il Concessionario, o qualsiasi terzo, anche avente causa del Concessionario possa vantare alcuna pretesa, a qualsivoglia titolo, di ciò essendosi altresì tenuto conto nella determinazione della misura del canone e delle facoltà e diritti riconosciuti al Concessionario.

#### **Art. 9 - Contratti di somministrazione**

1. Il Concessionario provvederà a sua cura e spese alla sottoscrizione dei contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas, raccolta rifiuti, servizio telefonico e quant'altro occorrente in ragione delle tecnologie disponibili, sia per la realizzazione degli Interventi, che per il successivo svolgimento delle attività di cui all'art.2, tenendo indenne l'Ente da ogni spesa, responsabilità o adempimento connesso.

2. Alla scadenza della presente concessione, il Concessionario dovrà provvedere alla disdetta dei medesimi contratti, fatta salva la facoltà dell'Ente di richiedere il subentro.

#### **Art. 10 - Manutenzione ordinaria e straordinaria**

1. A far data dalla sottoscrizione del Verbale di Consegna il Concessionario assume l'obbligo di provvedere, a propria esclusiva cura, spese e sotto la propria responsabilità, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Immobile pre e post realizzazione degli Interventi e a qualsiasi opera necessaria alla conservazione, all'agibilità e all'uso delle aree, delle opere e dei manufatti comunque compresi nel rapporto concessorio, nonché ad ogni altro onere gravante sugli stessi, al fine di rendere l'immobile idoneo allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2.

2. Gli Interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria dovranno

essere comunicati (quelli di manutenzione ordinaria) ovvero autorizzati preventivamente dall'Ente (quelli di manutenzione straordinaria), ad avvenuta acquisizione da parte del Concessionario delle autorizzazioni da parte degli Organi competenti, nonché acquisiti i permessi e le autorizzazioni prescritte dalla disciplina urbanistico-edilizia e sanitaria.

3. Ove si rendano necessari lavori urgenti ed indifferibili, il Concessionario potrà intervenire direttamente, dandone preventiva immediata comunicazione, anche mediante PEC, all'Ente.

4. Il Concessionario non ha e non avrà diritto a rimborsi o indennità di sorta da parte dell'Ente, per l'esecuzione degli Interventi, per l'avviamento relativo alla gestione delle attività di cui al precedente art. 2, per le attività di manutenzione, nonché per i miglioramenti apportati all'Immobile, ivi comprese le accessioni e addizioni che, a qualsiasi titolo eseguite con riferimento all'Immobile, si riterranno comunque inseparabili dal medesimo.

5. La violazione degli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del Concessionario comporta la decadenza dalla concessione e il Concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale, salvo il diritto per l'Ente al risarcimento del maggior danno.

#### **Art. 11 - Svolgimento delle attività economiche - responsabilità del Concessionario**

1. Il Concessionario si obbliga ad esercitare direttamente e sempre a proprie integrali cura, spese e responsabilità, le attività di cui al precedente art. 2.

2. E' ammessa, previa autorizzazione dell'Ente, a seguito delle dovute verifiche sui soggetti indicati, la subconcessione a terzi della gestione delle attività marginali di

cui all'art. 2.3.

2. Nello svolgimento delle predette attività, il Concessionario, manlevando e tenendo espressamente ed integralmente indenne l'Ente da ogni onere e/o responsabilità al riguardo o pretese di terzi a qualsiasi titolo, si obbliga, a pena di decadenza, ad osservare e/o a far osservare dai terzi tutte le norme e le disposizioni vigenti in materia, generali e particolari, comunitarie, nazionali e locali, legislative e regolamentari.

3. Il Concessionario si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilità circa gli eventi dannosi a cose e/o persone che dovessero eventualmente verificarsi in relazione agli Interventi, alle attività di cui all'art. 2 oggetto della presente concessione, rimanendo in ogni caso l'Ente sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, con espresso obbligo di manleva da parte del Concessionario, che terrà sempre indenne l'Ente da qualsiasi pretesa di terzi a qualsiasi titolo.

4. Il Concessionario dichiara di sollevare espressamente senza alcuna riserva l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità di natura civile, amministrativa e fiscale, connessa alle attività comunque poste in essere, direttamente o indirettamente, ed anche occasionalmente, nell'ambito dello svolgimento del rapporto concessorio e alle quali, in ogni caso, l'Ente è e rimarrà assolutamente estraneo, in fatto e in diritto.

5. Il Concessionario è responsabile, giuridicamente ed economicamente, per la custodia e vigilanza dell'Immobile e delle attività ivi svolte. Il Concessionario sosterrà ogni onere ed incumbente necessario, per legge e comunque per buona prassi degli affari, al riguardo, rimanendo direttamente responsabile in caso di carente o mancata sorveglianza.

6. E' fatto divieto al Concessionario di subconcessione.

**Art. 12 - Cauzione a garanzia**

1. A garanzia di tutti gli obblighi assunti con la concessione, il Concessionario presta una cauzione definitiva in misura pari al 10% dell'importo aggiudicato per la concessione (canone offerto X numero durata concessione proposta), con le caratteristiche indicate nell'art. 9 dell'avviso di gara da cui è scaturita la concessione.

2. La cauzione del valore di Euro \_\_\_\_\_ è costituita mediante

3. Il Comune di Viareggio resta fin d'ora autorizzato a trattenere dalla garanzia l'ammontare dei danni riscontrati nell'Immobile ed ogni eventuale suo credito, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto.

4. L'aggiudicatario è tenuto a ricostituire la cauzione qualora questa si riduca in tutto o in parte nel corso del contratto di concessione.

5. Il deposito sarà svincolato 60 giorni dopo il termine del rapporto contrattuale e comunque solo dopo il completo e regolare adempimento degli obblighi contrattuali e sempre che non sussistano penali, pendenze o controversie tra il Comune di Viareggio e l'aggiudicatario.

**Art. 13 - Coperture assicurative**

1. Il Concessionario ha provveduto alla stipulazione di adeguata/e polizza/e assicurativa/e con primaria compagnia assicuratrice al fine di garantire:

a. durante l'esecuzione degli Interventi, la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) a copertura di danni a persone e danni a cose, la Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO) e il perimento totale o parziale – compreso incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori – dell'Immobile oggetto di concessione,

con massimale non inferiore al valore dell'Immobile non rifunzionalizzato;

b. conclusi gli Interventi, prima di dare avvio alle attività di cui al precedente art. 2 e

per tutta la residua durata della concessione, la **Responsabilità Civile verso Terzi**

(RCT) a copertura di danni a persone e danni a cose, la **Responsabilità Civile verso**

**Prestatori d'Opera** (RCO) e il perimento totale o parziale – compreso incendio,

fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori – dell'Immobile, con massimale

non inferiore al valore dell'Immobile rifunzionalizzato. Detto massimale sarà

incrementato dal Concessionario, ogni 5 anni, per una percentuale pari alla somma

degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per ciascuno degli anni trascorsi.

2. Le polizze sono stipulate per la stessa durata del contratto e copia delle stesse sono

state consegnate al Comune di Viareggio prima della sottoscrizione del presente atto.

3. La perdita delle coperture assicurative di cui sopra con i relativi massimali così

come eventualmente rivalutati, comporta la decadenza dalla concessione.

#### **Art. 14 - Riconsegna dell'immobile**

Alla scadenza e, comunque, alla cessazione a qualsiasi titolo della presente

concessione, ivi comprese le ipotesi di decadenza e di revoca, l'Immobile concesso

in uso ritornerà automaticamente nella giuridica disponibilità dell'Ente, con ogni

trasformazione, miglioria, addizione e accessione ad esso apportate, siano esse

comprese, o meno, negli Interventi e/o negli altri interventi manutentivi eseguiti dal

Concessionario. A tale momento l'Immobile, sotto la responsabilità e l'obbligo del

Concessionario, dovrà risultare libero da persone e/o cose e in buono stato di

manutenzione e di messa a norma. All'atto della ripresa in consegna l'Ente,

redigendo verbale in contraddittorio con il Concessionario, verificherà lo stato del

bene ed indicherà gli eventuali ripristini necessari, quantificandone anche il valore,

con diritto a rivalersi sulla cauzione per detti importi, ivi incluse le spese tecniche ed ogni altro danno che dovesse derivare dall'impossibilità totale o parziale di utilizzo del bene medesimo.

#### **Art. 15 - Decadenza**

1. In caso di inadempimento da parte del Concessionario anche di uno solo degli obblighi a suo carico derivanti dal presente atto l'Ente, valutate le circostanze, avrà titolo a dichiarare la immediata decadenza dalla concessione ed il Concessionario sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, di un importo pari alla cauzione di cui al precedente art. 12 oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, l'Ente, valutate le circostanze, potrà fissare un ulteriore periodo di tempo al Concessionario per adempiere, trascorso infruttuosamente il quale, la concessione si intenderà "ipso iure" decaduta.

3. L'Ente avrà, altresì, titolo a dichiarare la decadenza del Concessionario dalla presente concessione nei seguenti casi:

- a) qualora il Concessionario venga sottoposto a procedure fallimentari o concorsuali;
- b) nelle ipotesi di esito positivo delle informazioni "antimafia" di cui al successivo art. 20;
- c) nelle ipotesi di inosservanza dei principi del Codice Etico dell'Ente.

#### **Art 16 - Revoca**

1. L'Ente potrà procedere, con il rispetto del termine di preavviso di 6 (sei) mesi, alla revoca della concessione per sopravvenute, improrogabili e motivate esigenze di carattere pubblico.

2. In tal caso, il Concessionario avrà diritto al solo rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione degli interventi e che, in base al Piano economico-finanziario

presentato in sede di gara, non siano già stati ammortizzati, escluso qualsiasi indennizzo da perdita di avviamento o comunque collegato all'attività economica esercitata all'interno dell'immobile oggetto della concessione.

3. Acquisita efficacia la revoca, il Concessionario sarà tenuto alla immediata restituzione del bene libero da persone e/o cose, con le modalità stabilite al precedente art. 14.

#### **Art. 17 - Vigilanza e controlli**

Il Concessionario accetta di sottostare ad eventuali controlli, verifiche, ispezioni e sopralluoghi da parte del Comune, attraverso i propri uffici ed organi competenti, atti ad accertare il rispetto delle condizioni, delle modalità e degli obblighi contrattualmente assunti.

#### **Art. 18 - Controversie**

Tutte le controversie che potranno insorgere in merito alla presente concessione saranno deferite al competente Giudice del Foro di Lucca.

#### **Art. 19 – Spese accessorie ed oneri per la stipula**

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del Concessionario.

#### **Art. 20 – Informativa antimafia**

1. Le parti danno e prendono atto dell'esito dell'informazione antimafia richiesta nei confronti del Concessionario ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

2. In vigore del presente atto l'Ente si riserva la facoltà di effettuare periodiche verifiche ai sensi del citato D.Lgs. n. 159/2011 nei confronti dei soci, amministratori, rappresentati del Concessionario. Nell'ipotesi in cui ad esito delle predette verifiche siano accertate cause ostative al rilascio dell'informativa antimafia la concessione si

intenderà ipso iure decaduta.

**Art. 21 – Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni dovranno – a pena di invalidità, inefficacia e inopponibilità – essere eseguite per iscritto (PEC, Raccomandata A/R, con prova di ricezione) ai seguenti indirizzi e recapiti:

(per l’Ente) \_\_\_\_\_

(per il Concessionario) \_\_\_\_\_

**Art. 23 – Trattamento dati personali**

I dati forniti verranno trattati esclusivamente per la gestione del presente rapporto ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016), e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento).

Viareggio, \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

Dott. \_\_\_\_\_

A mente degli articoli 1341 e 1342, secondo comma, del codice civile, le parti specificatamente approvano i patti di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10 ,11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20.

Sig. \_\_\_\_\_

Dott. \_\_\_\_\_